



Ministero dell'istruzione , dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regione Campania
Centro Servizi Amministrativi di Napoli

Prot. 11932

Napoli 11 maggio 2005

IL DIRIGENTE

VISTO Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 che ha dispiegato la procedura per l'organizzazione di corsi speciali, di durata annuale, da parte delle Università e dell'AFAM, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno, ed in particolare :

- l'art. 1 in riferimento ai corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento, rispettivamente, dell'abilitazione all'insegnamento e dell'idoneità all'insegnamento, riservati alle categorie di docenti ivi indicate in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, conseguito a seguito di corsi di durata biennale, di cui al D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 e al D.P.R. n. 970 del 31 ottobre 1975 e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in vigore della sopracitata legge 143/2004

- l'art. 2 in riferimento ai corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento, riservati ai docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al D.M. n. 39/98, e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso.

- l'art. 3 in riferimento ai corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili riservato a docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, già in possesso dell'abilitazione o di idoneità all'insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima dell'emanazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999, compresi quelli indetti nell'anno 1999, purché abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

VISTA la nota prot. n. 8353 del 25.3.2005 con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha delegato i Dirigenti dei CSA della Regione a valutare le istanze presentate dagli aspiranti in servizio nelle rispettive province e ad effettuare le eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti.

VISTO il decreto del dirigente del CSA di Napoli prot. 10659 del 21 aprile 2005 con il quale si è proceduto alla pubblicazione dei candidati ammessi ai corsi speciali di cui agli artt. 1 e 2 del citato DM 21/2005

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso il decreto individuale di esclusione o di non inclusione negli elenchi degli ammessi ovvero per la correzione di errori materiali

AVVALENDOSI del potere di autotutela

DECRETA

Art. 1 – Sono pubblicati in via definitiva i nominativi degli aspiranti ammessi ai corsi speciali descritti in epigrafe e contenuti negli elenchi allegati che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Ai sensi dell'art.10 del D.M. 21/2005 avverso l'elenco degli ammessi ai corsi è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del CSA di Napoli del presente provvedimento.

Art. 3 – Nelle more della definizione del ricorso i candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione possono chiedere di essere ammessi con riserva alla frequenza del corso.

IL DIRIGENTE
Luigi de Filippis

.....
All'Albo del CSA di Napoli
All'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale
Alle OO.SS. di categoria